

Regolamento sulle modalità di utilizzo del fondo destinato all'acquisto di attrezzature per la ricerca scientifica

(approvato in C.d.A. del 30/07/2003)

INDICE

- Art. 1 – Finalità del fondo e aspetti generali
- Art. 2 – Tipologia delle attrezzature per le quali si può richiedere il finanziamento
- Art. 3 – I proponenti della richiesta
- Art. 4 – Modalità di formulazione della richiesta
- Art. 5 – Valutazione delle richieste

Art. 1 – Finalità del fondo e aspetti generali

La finalità del fondo è quella di consentire alla comunità dei docenti-ricercatori dell'Università di Bari, l'acquisto di strumentazione scientifica di costo medio-alto (di norma non meno di € 40.000 IVA inclusa) che non potrebbe essere realizzato facendo ricorso soltanto a finanziamenti per la ricerca già disponibili. Pertanto, nella ripartizione dovrà essere assolutamente evitata la dispersione del fondo in una miriade di iniziative che vanificherebbe la finalità della sua costituzione.

Inoltre, per l'ottimizzazione dell'impiego delle risorse, i richiedenti dovranno impegnarsi ad utilizzare, per l'acquisto della strumentazione per la quale si avanza richiesta di finanziamento, una somma corrispondente di norma almeno al 30% (IVA inclusa) del costo della strumentazione stessa e derivante da propri fondi iscritti nel bilancio delle strutture interessate. Il costo della strumentazione sul quale si calolerà l'erogazione del contributo, sarà costituito da quello riportato nella fattura definitiva per identica configurazione della strumentazione richiesta. Il contributo concesso non potrà in ogni caso essere superiore ad € 75.000,00.

Il fondo finanzia, per una quota max del 15% del fondo stesso, eventuali richieste di piccole attrezzature di un costo, IVA inclusa, compreso tra € 2.500,00 e € 10.000,00. Le modalità per la richiesta e le condizioni di cofinanziamento seguono la stessa regolamentazione che si applica per le attrezzature medio-grandi.

Art. 2 – Tipologia delle attrezzature per le quali si può richiedere il finanziamento

Oltre alla comune strumentazione scientifica, delle attrezzature di cui può essere finanziato l'acquisto fanno parte grandi opere bibliografiche su CD ROM, microfilms, microfiches, ecc. di carattere straordinario e non continuativo. Sono, invece, escluse opere costituite essenzialmente da volumi o collezioni di volumi il cui acquisto può essere realizzato con i fondi destinati alle biblioteche, nonché le attrezzature informatiche e le attrezzature per la didattica. Il finanziamento può essere richiesto per l'acquisto di un singolo strumento scientifico.

Art. 3 – I proponenti della richiesta

Possono avanzare richiesta di finanziamento tutti i docenti-ricercatori dell'Università cui è consentito l'accesso ai fondi di ateneo per la ricerca.

Art. 4 – Modalità di formulazione della richiesta

La richiesta dovrà essere presentata su apposita modulistica (All. n. 1) disponibile presso l'Amm.ne Centrale, che prevede i seguenti punti:

- a. motivazione scientifica;
- b. elenco docenti-ricercatori interessati alla richiesta;
- c. curriculum scientifico di tutti i partecipanti all'iniziativa con particolare riferimento alla produzione scientifica degli ultimi 5 anni.;
- d. disponibilità finanziaria per attività di ricerca dei vari interessati alla richiesta (fondi di ateneo, cofinanziamento MIUR, CNR, INFN, ecc.) ovvero bilancio della struttura e accertata disponibilità finanziaria del/dei proponente. Tale disponibilità dovrà essere attestata, con l'indicazione del relativo capitolo di bilancio, dal Direttore del Dipartimento;
- e. preventivi aggiornati (IVA inclusa) a tre mesi dell'attrezzatura scientifica;
- f. piano finanziario per l'acquisto della strumentazione nel quale siano indicate la cifra derivante dai fondi già a disposizione con cui gli interessati intendono partecipare all'acquisto della strumentazione di loro interesse e la cifra necessaria per la messa in opera dell'attrezzatura;
- g. parere favorevole e motivato del Consiglio della struttura cui afferiscono il/i partecipanti all'iniziativa, nel quale sia esplicitata l'entità del cofinanziamento, il capitolo di bilancio di pertinenza dello stesso, la dichiarazione che la struttura stessa ha i locali, il personale e i mezzi necessari per la gestione dell'apparecchiatura e con la dichiarazione riguardo all'esistenza o meno nella struttura di apparecchiatura analoga o simile;
- h. se l'apparecchiatura in oggetto sarà anche impegnata in attività assistenziale o in c/terzi, la quota di cofinanziamento richiesto non potrà eccedere il 50% del prezzo dell'apparecchiatura.

Art. 5 – Valutazione delle richieste

Le richieste saranno valutate dalla preposta Commissione Paritetica S.A./C.d.A., in modo tale da assicurare una equilibrata distribuzione, nell'ultimo quinquennio, di risorse tra i Dipartimenti richiedenti. In tale computo dovrà essere considerata la consistenza numerica dei docenti afferenti a ciascun Dipartimento.

La Commissione accoglierà in toto o rigetterà le richieste.

Considerate l'entità e le finalità del fondo, saranno considerate in via prioritaria le richieste provenienti da gruppi di docenti e ricercatori.

I richiedenti che abbiano ottenuto un contributo per grandi attrezzature nel corso di un esercizio finanziario non potranno partecipare ad altre iniziative per i due esercizi finanziari successivi.

La Commissione si riunisce in via ordinaria due volte l'anno per esaminare le richieste pervenute entro la scadenza del 30-04 e 31-10 e per formulare le conseguenti proposte da presentare al

Magnifico Rettore.

Il contributo assegnato dal C. di A., comunicato al/ai richiedenti, resta sull'apposito capitolo di bilancio e sarà devoluto alla struttura dopo l'esibizione della fattura e relativa documentazione di spesa.

N. B.: Regolamento aggiornato al 26/04/2004